



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 8041 /41.2017.11 del 04 APR. 2017 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato –  
Richiesta parere.

Assessorato dell'Istruzione della Formazione  
Professionale  
Dipartimento dell'Istruzione della Formazione  
Professionale  
Area Affari Generali  
Via Regione Siciliana, 33  
90135 Palermo  
(Rif. Prot. n. 21852 del 17.3.2017)

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento, nella qualità di Autorità di vigilanza, chiede un parere in ordine all'applicazione dell'istituto della fusione per incorporazione agli enti di diritto privato cui è stata riconosciuta la personalità giuridica.

Nello specifico, si riferisce che, il presidente della Fondazione [redacted],  
[redacted] - fondazione iscritta al Registro regionale delle Persone giuridiche tenuto presso la Segreteria Generale – ha rappresentato che al fine di dare seguito alla volontà del fondatore è necessario cedere le attività e il patrimonio della fondazione al Monastero di [redacted] e Perpetua, ente di diritto canonico sottoposto al controllo del Ministero dell'Interno e, per esso, della Prefettura di Catania.

Viene, pertanto, chiesto l'avviso in merito alla possibilità di applicare, in assenza di specifiche norme in materia, alle fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato, "l'istituto della "fusione per incorporazione" previsto, limitatamente alle società, dagli artt. 2501 e ss. del cod.civ., e, in caso di risposta affermativa, "se il [redacted] vada cancellato dal Registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione siciliana, con conseguente passaggio di competenze in merito al controllo sull'operato" dello stesso "alla Prefettura di Catania, autorità vigilante del Monastero incorporante".

2. In ordine alla consultazione richiesta, si osserva quanto segue.

2a. Il codice civile, che disciplina agli artt. 14 e ss. le associazioni e/o fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato, nulla dispone in ordine alle vicende che ne determinano la trasformazione, la fusione o la scissione. Tali operazioni, però, non essendo escluse da alcuna disposizione normativa, sono pacificamente ammesse dalla dottrina prevalente, che, nei casi concreti, ha ritenuto applicabile la corrispondente disciplina delle società (artt. 2501-2505).

La Cassazione, invero, pur non essendo intervenuta sulla vicenda direttamente, con la sentenza n. 1476 del 23 gennaio 2007, in materia di associazioni non riconosciute, ha stabilito che, *“in mancanza di norme più dettagliate o di una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto; ed è perciò possibile far riferimento alle disposizioni dettate dal codice in tema di fusione di società, in quanto applicabili, qualora sia accertato che due associazioni non riconosciute si sono unificate”*.

Pertanto, le perplessità sollevate da codesto Dipartimento sulla possibilità, in presenza di una evidente lacuna normativa, di *“esprimere il proprio parere, giuridicamente supportato, in merito alla richiesta formulata dall'Istituto relativa alla possibilità di porre in essere la prospettata fusione con il [redacted]”*, possono ritenersi ampiamente superate.

2b. Poste le superiori considerazioni, l'art. 2501 cod.civ. dispone due forme di fusione da eseguirsi o *“mediante la costituzione di una nuova società”* (fusione per unione) o *“mediante l'incorporazione in una società di una o più altre”* (fusione per incorporazione), quest'ultima applicabile al caso concreto.

Con espresso riferimento, poi, agli effetti della fusione di cui all'art. 2504 bis cod.civ., è utile sottolineare come, nella nuova formulazione scaturente dalla riforma del diritto societario del 2003 (D.Lgs. 3/2003), la società (l'ente) incorporante assume *“i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”* (primo comma).

Pertanto, ai sensi della giurisprudenza prevalente e come sottolineato, analogamente, da codesto Dipartimento, da detta norma si ricava che la fusione non è più configurabile come un evento da cui consegua l'estinzione della società incorporata, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca degli enti partecipanti all'operazione, nell'ambito di una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, il quale quindi conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo (Cass. Sez. III, 18.04.2012, n. 6058; Sez I, 23.01.2007, n. 1476; Sez. un. 8.02.2006, n. 2637 e Cass. 23.06.2006, n. 14526).

Tuttavia, è evidente che l'ente incorporante, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione, assumerà tutti i rapporti giuridici degli enti incorporati e

comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali degli enti incorporati.

L'ente incorporato, quindi, non avrà alcuna autonomia dispositiva e alcun controllo sui beni precedentemente posseduti che, confluendo nel nuovo unitario patrimonio dell'ente incorporante, saranno gestiti da quest'ultimo.

Invero, la dizione contenuta nel I comma dell'art. 2504 *bis* cod. civ., secondo cui la società risultante dalla fusione prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, delle società partecipanti alla fusione, pare indicare che, a seguito dell'operazione di fusione, non si verificherebbe la nascita di un nuovo soggetto giuridico, diverso ed estraneo agli enti precedenti, ma avrebbe piuttosto luogo la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti.

Ne consegue che le finalità statutarie dell'ente incorporato non saranno più circoscritte nell'ambito della Regione siciliana e, pertanto, saranno sottoposte al controllo di legittimità del Ministero degli Interni e, per esso, della Prefettura di Catania, Autorità di vigilanza dell'incorporante [redacted] dell'Adorazione Perpetua.

Nel registro regionale, infine, ai sensi dell'art. 2502 *bis* cod. civ. e dell'art. 4 del D.P.R. 361/2000, dovrà essere annotata la predetta operazione, al fine di darne adeguata pubblicità legale.


Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata  


Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia  




L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)  
